



## Circolare n. 181

2 maggio 2022

**Al personale docente e ATA**

**Oggetto: Misure post-emergenziali di interesse per le scuole dal 1° maggio 2022**

Si ritiene opportuno fornire al personale una sintesi relativamente alle specifiche disposizioni che interessano il personale della scuola a partire dal 1° Maggio 2022, ribadendo in dettaglio le disposizioni ancora in vigore dal 1° Aprile già comunicate con precedenti dispositivi.

### 1. Cosa cambia: quadro di sintesi

Misura	Dal 1° Maggio
Controllo obbligo GP per il personale ATA e per i docenti già utilizzati in attività di supporto all'I.S.	Dal 1° maggio il dirigente scolastico non dispone più il controllo del GP, base o rafforzato (App Verifica C-19): i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa senza obbligo di possesso e di esibizione del GP
Controllo obbligo adempimento vaccinale per il personale docente impegnato nelle attività didattiche a diretto contatto con gli studenti	Dal 1° maggio il dirigente scolastico dispone il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale mediante Piattaforma integrata al SIDI I docenti in possesso di GP rafforzato (esito verde app Verifica C-19) che fino al 30 aprile hanno svolto attività didattica a contatto con gli studenti, dal 1° maggio possono continuare a farlo solo se in regola con l'adempimento vaccinale (esito verde sulla Piattaforma integrata al SIDI)
Ingresso a scuola di soggetti esterni	Dal 1° maggio i soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza GP ma con mascherina (almeno) chirurgica
Obbligo vaccinazione	La violazione dell'obbligo continua ad essere sanzionata dal Ministero della salute (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 ai sensi dell'art. 4-sexies D.L. n. 44/2021) PER I DOCENTI: la procedura di controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è quella prevista dall'art. 4-ter.2 del D.L. n. 44/2021 Esempio: esito verde = il docente fa lezione in classe esito rosso = avvio della procedura di cui al c. 3, se non già effettuata, durante la quale il docente presta servizio in classe senza GP base; in caso di accertamento dell'inadempimento, il docente è utilizzato in attività a supporto dell'I.S. senza GP base
Personale inadempiente in assenza ingiustificata, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, e con privazione della retribuzione fino al 30 aprile	Personale ATA: rientra in servizio senza GP base Personale docente: viene utilizzato in attività di supporto all'I.S. (senza GP base)
Personale esente dall'obbligo vaccinale	Nulla cambia dal 1° maggio (fino al 15 giugno 2022)
Lavoratori inidonei e sorveglianza sanitaria eccezionale	Nulla cambia dal 1° maggio (fino al 15 giugno 2022)

## 2. Tutte le misure in dettaglio

### 1. MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO

#### Art. 3, c. 1, del D.L. 52/2021

*"A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3.*

*Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive [...]"*

#### a) GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA

Segmento scolastico	Numero casi positività	Disposizioni del dirigente scolastico	Riammissione a scuola	Termine
Scuola del primo e del secondo ciclo (c. 3)	Almeno 4 casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra gli alunni presenti in classe. NB: l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)	L'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)	Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.	TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO

#### b) ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA

#### Art. 10-ter del D.L. 52/2021

##### ISOLAMENTO

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

##### AUTOSORVEGLIANZA

A decorrere dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10 -quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. 3.

Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

### **c) GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA**

#### **Art. 3, c. 4, del D.L. 52/2021:**

Tutti gli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

### **d) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI**

#### **Art. 87, c. 3-ter, del D.L. 18/2020:**

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

### **e) MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA**

#### **Art. 3, c. 5, del D.L. 52/2021:**

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- a) **obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico**, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) raccomandato il rispetto di una distanza di **sicurezza interpersonale di almeno un metro** salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) **divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°**  
In previsione dell'eventuale aggiornamento del Protocollo di sicurezza scuola 2021/2022, il dirigente scolastico si rapporta al RSPP e al MC.
- d) **ingresso a scuola degli esterni e GP**

<b>FINO AL 30 APRILE 2022</b>	<b>DAL 1° MAGGIO 2022</b>
Art. 9-ter.1 D.L. 52/2021 (obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base) "c. 1 Fino al 30 aprile 2022 al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore".	<b>NON PIÙ VIGENTE</b>

## **g) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: MASCHERINE FFP2**

### **O.M. Ministero della salute del 28 aprile 2022, art. 1, cc. 1 e 3**

Fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e comunque non oltre il 15 giugno 2022,

c. 1: è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

**a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:**

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

**b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.**

**c. 3:**

non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (confermato dall'art. 1, c. 3 dell'O.M. del Ministero della Salute del 28 aprile 2022):

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

**Si ritiene opportuno sottolineare che, persistendo comunque esigenze di contrasto al diffondersi della pandemia, restano al momento vigenti tutte le disposizioni precedentemente emanate e contenute nell'ultima versione del Manuale COVID 19 relative in particolare ad intervalli ed utilizzo dei servizi igienici**

## 2. GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

### a) OBBLIGO VACCINALE E GESTIONE DEL PERSONALE

Il personale scolastico non rientra più nella previsione dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021: questo implica che all'esito negativo della procedura di controllo l'eventuale accertamento dell'inadempimento non determina più la privazione del diritto del dipendente a fornire la prestazione lavorativa.

La vaccinazione, però, continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del personale scolastico.

L'eventuale inadempimento vaccinale è sanzionato ai sensi dell'art. 4-sexies del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate).

Dal 25 marzo 2022 per il personale scolastico rileva l'art. 4-ter.1 del D.L. 44/2021 e, secondo la Nota MI del 28 marzo 2022, n. 620, dal 1° aprile 2022 per il personale docente, in particolare, rileva anche e soprattutto l'art. 4-ter.2 del D.L. 44/2021.

Si tratta di previsioni inserite dall'art. 8, c. 4, del D.L. 24/2022.

### PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

Art. 4-ter. 1	Personale ATA	Personale docente
Permane l'obbligo vaccinale (art. 3-ter del D.L. 44/2021 = dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi) per il personale della scuola fino al 15 giugno 2022	Si applica Sanzioni art. 4-sexies D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate)	Si applica Sanzioni art. 4-sexies D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate)
	Per accedere, fino al 30 aprile, obbligo di possesso e di esibizione del GP base. Il contratto del supplente è risolto di diritto: <b>N.B. non più vigente dal 1° maggio 2022 (dal 1° maggio i lavoratori accedono a scuola senza possesso ed esibizione del GP base)</b>	Si applica la disciplina dell'art. 4-ter.2 (vd. dopo)
L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita	Obbligo certificato digitale DPCM 4 febbraio 2022	Obbligo certificato digitale DPCM 4 febbraio 2022

**PER IL SOLO PERSONALE DOCENTE**

<p align="center"><b>Art. 4-ter. 2</b></p>	<p align="center"><b>Considerazioni</b></p>
<p><b>Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022</b>, l'obbligo vaccinale da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione.</p>	<p>sanzioni art. 4-sexies D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate)</p>
<p><b>La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.</b> I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo.</p>	<p>specificità del personale docente rispetto al personale ATA (contatto diretto con alunni)</p>
<p align="center"><b>Art. 4-ter.2, cc. 3 e 4 D.L. 44/2021</b></p>	
<p>c. 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.</p> <p>Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1.</p> <p>In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.</p> <p>c. 4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 provvedono dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.</p>	<p><b><u>Dal 1° maggio la procedura di verifica si effettua mediante piattaforma integrata SIDI (non più mediante app Verifica C-19, utilizzata fino al 30 aprile):</u></b> <b>Avviso SIDI del 30 aprile 2022 – “Dismissione servizio di verifica green pass per il personale delle istituzioni scolastiche”</b> <b><u>“Si porta a conoscenza delle istituzioni scolastiche che dal giorno 30 aprile, nel pomeriggio, la funzione SIDI per la verifica del possesso del green pass da parte del personale della scuola, a seguito delle nuove disposizioni governative, non sarà più disponibile. Rimarrà invece disponibile la funzione per la verifica dell'obbligo vaccinale.”</u></b></p> <p>Il dirigente utilizza il docente inadempiente in attività di supporto alla scuola secondo il profilo professionale specifico: “il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione” (Nota MI del 28 marzo 2022, n. 620)</p> <p>Il dirigente scolastico dal 1° aprile 2022 conferisce incarico di supplenza fino al termine delle lezioni. Il contratto di supplenza è risolto di diritto se il titolare adempie all'obbligo</p>

### **b) LAVORATORI INIDONEI TEMPORANEAMENTE**

L' art. 83, c. 1, D.L. 34/2020 (sorveglianza sanitaria eccezionale) è prorogato dall'art. 10, c. 2 Allegato B pt. 1, D.L. 24/2022, fino al 30 giugno 2022.

Ai lavoratori temporaneamente inidonei, quindi, continua ad applicarsi la Nota MI 11 settembre 2020, n. 1585.

### **c) LAVORATORI FRAGILI E LAVORO AGILE**

NON è stato prorogato l'art. 26, c. 2-bis del D.L. 18/2020.

### **d) ASSENZA PER ISOLAMENTO DA COVID-19**

Risulta ancora in vigore l'art. 87, c. 1, D.L. 18/2020 secondo cui "il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comportamento".

### **e) ASSENZA PER EFFETTUARE LA VACCINAZIONE**

Art. 2-bis D.L. 172/2021: "l'assenza dal lavoro del personale, che svolge un'attività lavorativa a tempo indeterminato o a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio".

## **3.SITUAZIONI PARTICOLARI O POSSIBILI INTERROGATIVI**

<b>Situazione</b>	<b>Responso</b>
Su quali dipendenti si effettua il controllo?	Il controllo si effettua solo sui dipendenti che accedono a scuola per fornire la prestazione lavorativa (non su quelli che sono legittimamente assenti). <b><u>Il supplente deve essere già adempiente</u></b> (Nota MI 7 dicembre 2021, n. 1889: "poiché, come detto, l'assolvimento dell'obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, si ritiene <u>che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all'obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro</u> ").
Docenti utilizzati in attività a supporto dell'I.S.: sono possibili attività didattiche da remoto?	<b>NO</b> "A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, [...] Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche [...]" (art. 3, c. 1, del D.L. 52/2021)
Attività a supporto e orario di servizio	"A detto personale si applicano, <b>fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale</b> , le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento" (Nota MI del 28 marzo 2022, n. 620) "[...] la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all'insegnamento (art. 8 del medesimo CCNI del 25 giugno 2008) nonché per tutto il personale docente ed educativo che a vario titolo non svolge l'attività di insegnamento ma viene impiegato in altri compiti (quali i docenti che svolgono le funzioni di cui all'articolo 26 della legge 448/1998, quelli destinati ai progetti nazionali di cui alla legge 107/2015, ecc.). Resta inteso che i dirigenti scolastici, in attuazione di quanto espressamente imposto dall'art. 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 44/2021, provvederanno d'ufficio ad assegnare il personale docente ed educativo allo svolgimento delle funzioni che verranno individuate in applicazione dei criteri sopra richiamati." (Nota MI del 5 aprile 2022, n. 659)
Esenti: utilizzo DPI	Valutazione del RSPP (consultazione generale MC)
Alunni fragili	<b>NON prevista la DDI</b> ; in caso di previsione nel Piano scolastico per la DDI, valutare con attenzione, non trascurando gli strumenti già previsti dalla normativa 'ordinaria' (ad es. istruzione domiciliare). "Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo" (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)

Docenti inadempienti e partecipazione Commissione Esame di Stato	<p><b>CCNL 2006-2009 ART. 37 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE</b></p> <p>“1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.</p> <p>Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.</p> <p>Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali</p>
--	---

***Il Dirigente Scolastico (M. Longhi)***

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93